

della Convenzione, per fini di coordinamento con l'attività istituzionale direttamente svolta dalla stessa o da altre Amministrazioni dello Stato, che non comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario.

Articolo 13

(penali)

1. L'Amministrazione finanziaria, in relazione ad eventuali inadempienze agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, si riserva la facoltà di applicare una penale da lire 1.000.000 (Euro 514,93) a 10.000.000 (Euro 5149,25) a seconda della gravità dell'inadempienza, senza pregiudizio del risarcimento dei danni che ne possono derivare, e in particolare del rimborso delle spese dovute in conseguenza delle defezioni riscontrate.

2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute (quali, a titolo esemplificativo, la accertata partecipazione, in qualsiasi forma, del Concessionario alla gestione delle depositerie o delle rivendite di veicoli e dei centri di rottamazione) è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di revocare la concessione senza che il Concessionario possa rivendicare alcun indennizzo. La revoca comporta la perdita della cauzione prestata.

3. Nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini meglio specificati nell'articolo 2, l'Amministrazione finanziaria applicherà, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penali:

- lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto b;
- lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni ora di mancata erogazione del servizio ovvero di mancato ripristino delle funzionalità o dei dati; nessuna penale si applica per le prime 24 ore dal momento della chiamata di cui al punto k);
- lire 200.000 (Euro 102,99) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti e), g);

L'UFFICIALE INCARICANTE
Dott. Arturo Viscigli

IL DIRIGENTE CONFERMATE
(Dr. Domenico Cicali)

Donato Cicali

PER COPIA CONFO:



- d) lire 300.000 (Euro 154,48) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto c);
- e) lire 500.000 (Euro 257,46) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti d),f).

articolo 14
(prestazioni di garanzia)

1. Per assicurare la corretta esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, il Concessionario ha prestato cauzione mediante fidejussione assicurativa, per l'importo di £. 500.000.000 (cinquecentomilioni di lire) a favore del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a in data 22 luglio 1999.
(doc. 6)
La fidejussione è allegata al presente Atto. La cauzione sarà svincolata al termine della esecuzione della Convenzione, previa dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

Articolo 15
(controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione, suscettibili di costituire oggetto di giudizio arbitrale, sono decise da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti ed il terzo, in qualità di presidente, dalle parti d'accordo fra loro. In caso di mancato accordo tra le parti, il presidente sarà un magistrato amministrativo nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, su designazione del Consiglio di Presidenza.

2. La parte che intende promuovere giudizio arbitrale lo comunica, a mezzo raccomandata a.r., all'altra parte, rendendo noto il nominativo e le

PER COPIA CONFORME



Ufficio Documenti
Vittorio Vassalli

Ufficio Documenti
Vittorio Vassalli

generalità dell'arbitro che essa nomina, ed invita la medesima a procedere alla designazione del proprio. Salva la declinatoria della competenza arbitrale, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al periodo precedente, la parte intimata comunica, a mezzo racc. a.r., all'altra parte il nominativo e le generalità del proprio arbitro.

3. Gli arbitri decidono secondo equità nel termine di centottanta giorni dall'ultima accettazione della nomina dei medesimi. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di centottanta giorni.

4. L'arbitrato avrà sede in Roma.

Articolo 16

(durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è fissata in SEI ANNI, decorrenti dalla data della sua approvazione.

2. L'Amministrazione finanziaria può prorogare la convenzione per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, salvo disdetta da comunicare sei mesi prima della scadenza.


Articolo 17

(obblighi nei confronti dei dipendenti)

1. Il Concessionario si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERRA)



località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il Concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.

3. Il Concessionario, si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, a richiesta della stessa:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la revoca della concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 18
(**Disposizioni antimafia**)

1. L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione del Concessionario, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, ne devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

2. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione:

PER COPIA CONFORME



IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERCIA)

Domenico Guercia


Vito

AVV

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula della presente Convenzione, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi del Concessionario, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti dei propri organi di amministrazione;
- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il due per cento;
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della presente Convenzione.

3. La Concessione sarà revocata di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna di cui al precedente comma 1.

L'UFFICIALE ROCANTE
Dott. Arturo VISCHI



Articolo 19

(efficacia della convenzione)

1. La presente Convenzione è vincolante per il Concessionario dalla data della relativa sottoscrizione, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione solo quando interverrà la registrazione, da parte degli Organi di controllo, del decreto di approvazione.




Articolo 20

(spese contrattuali)

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese della presente Convenzione, quelle di gara, di copia, di bollo e di registro, ed ogni altro onere fiscale.

2. Tali spese dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro il termine di giorni 5 dalla data di stipula della presente Convenzione.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Domenico GUERRA)

**Articolo 21****(elezione di domicilio)**

1. A tutti gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge il domicilio legale in Roma (c.a.p. 00187), via delle Carozze n. 3 c/o Avv. Angelo SCHIANO.

Il Concessionario dichiara il proprio domicilio fiscale in Scarmagno (TO) via Montelenghe, 8 (c.a.p. 10010).

Del presente atto da me redatto che consta di pagine e di righe, ho dato lettura alle parti contraenti convenute che dichiarano che l'atto stesso è conforme alla loro volontà, che lo approvano pienamente e pertanto con me lo sottoscrivono.


Roma, ... 02.08.1999.


Il Concessionario: Eurocomputers S.p.A. Dr.Ing. Roberto SCHISANO.

Il Rappresentante dell'Amministrazione:

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Arturo VISCHI

PER COPIA CONFORME





ALLEGATO A
(articolo 2 della Convenzione)

La procedura deve realizzare in generale:

- a) Funzionalità di interrogazioni analitiche e generiche tramite parametri di ricerca e corrispondente funzionalità di stampa.
- b) Statistiche relative a spese e ricavi, numero dei veicoli confiscati, alienati, rottamati o direttamente utilizzabili dall'amministrazione.
- c) Funzionalità di interrogazione e stampa relativamente ai depositari e con particolare riguardo allo stato dell'iter di gestione amministrativo-contabile per veicolo.

Si riportano i prospetti dei principali dati da acquisire suddivisi per tipologia di beni mobili.

I dati di tipo contabile saranno acquisiti anche in EURO.

VERGALI RICCARDO
PRESIDENTE VICE

VERGALI RICCARDO
PRESIDENTE VICE

IL DIRETTORE
(Dr. Domenico Vergalli)

Verde Francesco

PER COPIA CONFO



TABELLA I

VEICOLI

1. targa;
2. telaio;
3. data prima immatricolazione;
4. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
5. violazione articolo;
6. data del sequestro;
7. nome del proprietario – codice fiscale e/o partita i.v.a.;
8. nome della depositaria;
9. data della confisca;
10. valutazione;
11. data dell'alienazione;
12. ricavato dall'alienazione;
13. data della rottamazione;
14. ricavato dalla rottamazione;
15. numero dei giorni di custodia dalla confisca;
16. spesa complessiva sostenuta per la custodia dalla confisca all'alienazione – rottamazione;
17. data di trascrizione – radiazione al Pubblico registro Automobilistico;
18. data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;
19. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;
20. indicare se il veicolo ha valore artistico-storico-collezionistico;
21. indicare se il veicolo è stato dato in uso ad Amministrazione pubblica per fini di istituto;
22. provincia dove il veicolo trovasi custodito.

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Arturo VISCHI



Il DIRIGENTE
(Dr. Domenico CAVALLARO)



PER COPIA CONFORME




TABELLA 2

NAVPI

1. compartimento;
2. matricola;
3. nome nave italiana;
4. nome nave straniera;
5. stazza netta;
6. caratteristica;
7. anno costruzione;
8. luogo costruzione;
9. materiale di costruzione;
10. portata nave;
11. potenza apparato motore e specie motore;
12. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
13. violazione norma;
14. data del sequestro;
15. data della confisca;
16. data dell'alienazione;
17. ricavato dall'alienazione;
18. spese sostenute;
19. data della rottamazione;
20. data radiazione dal Pubblico Registro Navale;
21. data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;
22. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione.

L'Ufficio
Dott. Arturo VISCHI
c' e
✓

PAK

Il Dottor
(Dott. Arturo VISCHI)
conferma




TABELLA 3

AEREI

1. nazionalità e matricola;
 2. costruttore;
 3. tipo aeromobile;
 4. numero di costruzione;
 5. anno di costruzione;
 6. lunghezza;
 7. larghezza;
 8. altezza;
 9. numero – tipo motori;
 10. numero eliche;
 11. peso a vuoto base;
 12. numero totale posti;
 13. nome proprietario – codice fiscale e/o partita i.v.a.;
 14. eventuale atto di pignoramento;
 15. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
 16. violazione norma;
 17. data del sequestro;
 18. data della confisca;
 19. data dell'alienazione;
 20. ricavato dall'alienazione;
 21. spese sostenute;
 22. data della rottamazione;
 23. ricavato dalla rottamazione;
 24. data cancellazione dal Pubblico Registro Aeronautico Nazionale;
 25. data ed estremi del documenti di avvenuta rottamazione;
 26. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;

MAGAZINE ROGANT


CHALE ROGAN

THE SUPERIOR
SOCIETY
DO CURE

UNIVERSITÀ SUPERIORE
DI CAGLIARI

10

PER COPIA CONFORME



SCHEDA DESCRITTIVA

Si riporta il modello di scheda tecnico-descrittiva che comprovi l'effettivo stato d'uso del bene al momento della consegna in custodia,

1. targa;
2. tipo veicolo;
3. data denuncia furto;
4. data ritrovamento;
5. data entrata parcheggio;
6. motivo del deposito;
7. numero verbale;
8. carrozzeria anteriore;
9. carrozzeria posteriore;
10. carrozzeria superiore;
11. carrozzeria laterale destra;
12. carrozzeria laterale sinistra;
13. motore;
14. pneumatici;
15. ruota di scorta;
16. faro anteriore destro;
17. faro anteriore sinistro;
18. faro posteriore destro;
19. faro posteriore sinistro;
20. batteria;
21. selleria;
22. libretto di circolazione;
23. n5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.

PER COPIA CONFORME

V 150



IL DIRIGENTE SUPERIORE
(D. Domenico GUERRA)

Giuliano (firma)




SPECIFICHE TECNICHE

Il sistema dovrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:

1. Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'amministrazione su di un proprio sito WEB ed utilizzando quindi gli standard internet, tutti i dati relativi ai beni confiscati.
2. Il sito dovrà essere gestito con un sistema di controllo degli accessi che permetterà a ciascun ufficio provinciale la visibilità dei dati di propria competenza.
3. Ciascuna direzione compartimentale dovrà avere visibilità su tutti i dati relativi agli uffici da essa dipendenti.
4. La direzione centrale del demanio dovrà avere a disposizione tutti i dati nel loro complesso.
5. Il traffico utente dovrà essere protetto con meccanismi standard nel rispetto delle regole AIPA, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni nel passaggio sulla rete.

CARATTERI DEL WEB-SERVER

1. Il servizio sviluppato in modalità WEB non dovrà richiedere alcun tipo di software specifico da sviluppare per le postazioni client.
2. Lo sviluppo delle pagine sul server WEB dovrà avvenire utilizzando esclusivamente "TAG" di tipo generalizzato in modo da non essere vincolati ad alcun tipo specifico di browser.
3. Per l'interazione con la base dati si devono utilizzare metodi standard di accesso (es.SQL), ed eventualmente software specifico integrato tramite "API", "CGI" od altro, è da escludere qualsiasi SW che sia vincolante all'utilizzo di un solo specifico prodotto per la realizzazione del server WEB.
4. Il formato utilizzato per la memorizzazione dei dati deve essere tra quelli standard di mercato (TIF, JPG etc.).



€ 7,52